



2018/dlc/892

# *Istituto Superiore di Sanità*

## **IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE**

**VISTI** il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

**VISTA** la Convenzione per la realizzazione del Progetto “Attività di sorveglianza genetica e di caratterizzazione dei ceppi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili”, sottoscritto in data 01.07.2017, con scadenza 30.06.2018 CUP. I85I17000800005;

**CONSIDERATO** che, per la realizzazione degli obiettivi del suindicato progetto è necessario procedere all’acquisto di strumentazione da laboratorio denominata “Thermomixer”, indispensabile ed essenziale allo svolgimento delle attività di ricerca del progetto, il cui obiettivo principale è la sorveglianza epidemiologica sulle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) e lo studio dei caratteri resistenti alle EST per la realizzazione di piani di selezione genetica. Lo studio prevede inoltre la caratterizzazione genetica dei casi risultati positivi con il sequenziamento dell’intero genere della PrP, la proteina coinvolta nella patogenesi delle malattie da prioni;

**CONSIDERATO** che l’attività progettuale impone che gli acquisti di beni e servizi, necessari per lo svolgimento della stessa, siano legati al raggiungimento di obiettivi predeterminati dai soggetti finanziatori (nazionali ed internazionali), e vengano effettuati nel rispetto delle scadenze di ogni singolo progetto, e talvolta alle scadenze relative ad eventuali piani di lavoro;

**CONSIDERATO** che, nelle more della definizione delle procedure di gara relative alla conclusione degli Accordi Quadro (banditi o in corso di allestimento), concernenti l’acquisizione dei beni e dei servizi indispensabili alle attività di ricerca, è necessario garantire la fluidità delle procedure di acquisto, con l’intento di assicurare la realizzazione dell’attività progettuale, nel rispetto dei vincoli sopraindicati;

**VISTO** il proprio Decreto in data 30.05.2018 con il quale il Dott. Umberto Agrimi, Dirigente di Ricerca, è stato nominato - ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento – RUP - per l’affidamento della fornitura di strumentazione da laboratorio denominata “Thermomixer”;

**VISTA** la Linea guida n. 8 dell’ANAC “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”;

**VISTA** la relazione del RUP in data 08.06.2018 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell’oggetto della fornitura, nella quale è motivata la necessità dell’acquisto in relazione alle esigenze progettuali;

**CONSIDERATO** che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e

che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

**CONSIDERATO** che, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 2.901,00= (duemilanovecentouno/00) + IVA, così come risultante dal preventivo acquisito dal RUP in data 05.06.2018 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

**CONSIDERATO** che, relativamente al la fornitura di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

**CONSIDERATO** che l'importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** l'art. 63 "procedura negoziata senza previa pubblicazione..." del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla c.d. "soglia comunitaria";

**VISTA** la deroga al vincolo del ricorso al MEPA secondo l'art. 10 c.3 del D.lgs n. 218 del 25.11.2016 per l'acquisizione di beni e servizi correlati ad attività di ricerca;

**CONSIDERATO** pertanto, che per la fornitura in parola verrà attivata una procedura sotto la soglia comunitaria ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 63, mediante il ricorso ad un affidamento diretto fuori Me.Pa.

**CONSIDERATO** che, alla luce delle risultanze presentate dal RUP, si procederà ad affidare alla Ditta Eppendorf, la fornitura di cui alle premesse, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** L'affidamento al sopra citato Operatore Economico Eppendorf è motivato per l'effettuazione delle analisi di caratterizzazione molecolare e per poter eseguire reazioni di proteolisi a temperature controllate, è necessario ed indispensabile tale attrezzatura con un elevato livello di affidabilità e viene acquistata a tale Operatore, di comprovata solidità che da anni distribuisce varie forniture in Istituto e, che risponde puntualmente a quanto richiesto con le necessarie garanzie di funzionalità;

**CONSIDERATO** che la fornitura oggetto della sopra citata procedura acquisto diretto fuori Me. Pa., dovrà essere effettuata entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera d'acquisto;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

Viene attivata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata senza previa pubblicazione fuori Me.PA, finalizzata all'affidamento della fornitura di strumentazione da laboratorio denominata "Thermomixer";

### **ART. 2**

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 3.539,21= (tremilacinquecentotrentanove/21) = (€ 2.901,00 + € 638,21 per IVA al 22%).

Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

### ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul Fascicolo 2S49, CUP. I85I17000800005 Voce di bilancio U. 2508, Partita contabile 3151/2018, Sub-impegno 1 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario 2018.

Roma, 11.06.2018

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE  
UMANE ED ECONOMICHE  
DR.SSA ROSA M. MARTOCCIA

